

**D.L. Semplificazioni**  
**Le novità introdotte**  
**in materia di evidenza pubblica**

**Avv. Samuel Bardelloni**  
VINTI & ASSOCIATI  
AVVOCATI

**D.L. 16 luglio 2020, n. 76**  
“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”  
pubblicato in G.U. il 16 luglio 2020  
in vigore dal 17 luglio 2020

convertito con modificazioni dalla

**L. 11 settembre 2020, n. 120**  
pubblicata in G.U. il 14 settembre 2020  
in vigore dal 15 settembre 2020  
Ripubblicato con note in G.U. il 29 settembre 2020  
costituito da 110 articoli e 472 commi

 **Mefop** **2**

## Struttura del decreto semplificazioni

### Titolo I - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA

#### Capo I – Semplificazioni in materia di contratti pubblici (*artt. da 1 a 9*)

Capo II – Semplificazione e altre misure in materia edilizia e per la ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici

### Titolo II - SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI E RESPONSABILITÀ

#### Capo I - Semplificazioni procedurali

#### Capo II - Disposizioni in materia di enti locali e stato di emergenza

Capo III - Semplificazioni concernenti l'organizzazione del sistema universitario e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

#### Capo IV - Responsabilità

## Struttura del decreto semplificazioni

### Titolo III - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL SOSTEGNO E LA DIFFUSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

#### Capo I – Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della P.A.

Capo II – Norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi delle P.A. e l'utilizzo del digitale nell'azione amministrativa

#### Capo III - Strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali

#### Capo IV - Misure per l'innovazione

### Titolo IV - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA, AMBIENTE E GREEN ECONOMY

#### Capo I - Semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici

#### Capo II - Semplificazioni in materia ambientale

#### Capo III - Semplificazioni in materia di green economy

Vuoi maggiori informazioni? Contattaci allo 0541 628200

**AC Appalti & Contratti**  
Direttore Avv. Alessandro Massari

Login nome utente password  ricorda Password dimenticata **ENTRA**

**ABBONATI A**  
appalticontratti.it

**MAGGIOLI EDITORE**

HOME CODICE DEI CONTRATTI CE... MASSI GIURISPR... ZA PRASSI DOTTRINA NORMATIVA E-BOOK NEWSLETTER

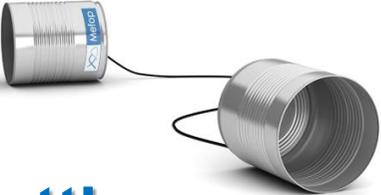
**E-Book gratuito**  
scaricabile on line,  
aggiornato alla conversione in  
legge del c.d. decreto  
semplificazioni,  
con la puntuale annotazione degli  
atti attuativi e delle norme  
complementari rilevanti

**Codice dei Contratti Pubblici**  
Ediz. lgs. 18 aprile 2016, n. 50  
aggiornato al "correttivo"  
(d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56)  
Annotato con i provvedimenti attuativi dell'ANAC  
e dei Ministeri competenti e con le norme complementari  
Con i riferimenti alle norme ancora vigenti del regolamento  
attuativo (D.F.R. 2 ottobre 2010, n. 205)

<http://www.appalticontratti.it/download-ebook/>

 **Mefop**

**5**



**Contratti  
sotto soglia**

 **Mefop**

**6**

## Regime speciale e transitorio per il sotto soglia

**Art. 1, co. 1 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia**

- Si applicano le procedure di affidamento di cui ai co. 2, 3 e 4 qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato **entro il 31 dicembre 2021**.
- L'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene **entro il termine di 2 mesi** dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, *(nell'ipotesi di affidamento diretto), aumentati fino a 4 mesi (nell'ipotesi di procedura negoziata senza bando).*



Mefop

7

## Responsabilità erariale e risoluzione per tardività dell'esecuzione

- Il mancato rispetto del termine dei 2/4 mesi;
- la mancata tempestiva stipulazione del contratto (entro e non oltre 60 gg. dalla aggiudicazione efficace – cfr. nuovo art. 32, co. 8);
- il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso;

**possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale.**

**Non costituisce giustificazione adeguata la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata inibita la stipula del contratto.**

Qualora le lett. a), b) o c) siano imputabili all'O.E., costituiscono:

- causa di esclusione dell'operatore dalla procedura;
- causa di risoluzione del contratto per inadempimento, che viene dichiarata dalla S.A. senza indugio e opera di diritto.



Mefop

8

## Nuovo art. 32, co. 8 del codice

Diventa efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela (...), la stipulazione del contratto (...) **deve avere luogo** entro i successivi 60 giorni (...).

La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della S.A. e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della **responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto**.

Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai co. 9 (*stand still*) e 11 (*divieto di stipula per 20 gg. dalla notifica della domanda cautelare, salvo ordinanza TAR*), la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto.

Le S.A. hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.



Mefop

9

## Procedure sotto soglia (settori ordinari)

Forniture e servizi, compresi quelli di ingegneria

Affidamento diretto **fino a 75.000 €**

Procedura negoziata senza bando (ex art. 63) **fino a 214.000 €**, previa consultazione di almeno 5 O.E., ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di O.E.



Mefop

10

## Procedure sotto soglia (settori ordinari)

### Lavori

Affidamento diretto **fino a 150.000 €**

Procedura negoziata senza bando (ex art. 63) **fino a 350.000 €**,  
previa consultazione di almeno 5 O.E.

Procedura negoziata senza bando (ex art. 63) **fino a 1 Mln €**,  
previa consultazione di almeno 10 O.E.

Procedura negoziata senza bando (ex art. 63) **fino a 5,350 Mln €**,  
previa consultazione di almeno 15 O.E.

## Publicità delle procedure negoziate

### Art. 1, co. 2, lett. b) del d.l. semplificazioni

- Le S.A. danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate senza bando tramite **pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali**.
- L'avviso sui risultati della procedura di affidamento - la cui pubblicazione **non è obbligatoria nel caso di affidamenti diretti inferiori a euro 40.000 €** - contiene anche l'indicazione degli O.E. invitati.
- Quest'ultimi, a norma dell'art. 2-bis del d.l., restano liberi di partecipare alla selezione anche **in forma plurisoggettiva**.

## Affidamenti diretti

### Art. 1, co. 3, del d.l. semplificazioni

Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, co. 2, del codice.

*ovvero*

«... l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti».



Mefop

13

## Procedure negoziate senza bando

Quanto al **critério di aggiudicazione**,

- nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento,
- le S.A. possono scegliere liberamente tra criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** e il **minor prezzo**.
- Sono fatte salve le ipotesi tassative di cui all'art. 95, co. 3, (servizi di ingegneria, servizi ad alta intensità di manodopera o caratterizzati da notevole contenuto tecnologico), per le quali resta obbligatorio il primo criterio, funzionale a evitare affidamenti al ribasso giocati sull'abbattimento del costo del lavoro, o di svilire il contenuto tecnologico della commessa.



Mefop

14

## Procedure negoziate senza bando

Nel caso di prezzo più basso,

- si provvede all'**esclusione automatica delle offerte anomale** che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del codice, **anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5** (anziché inferiore a 10, come precedentemente previsto dall'art. 97, co. 8),
- e ciò, sembrerebbe, a prescindere dal carattere transfrontaliero o meno dell'appalto.

## Tabella riepilogativa

Offerte ammesse	Calcolo soglia di anomalia	Esclusione automatica	
1-4	NO	NO	Art. 97, comma 3-bis
5-9	SI	<del>NO</del>	Art. 97, commi 2-bis e 3-bis
10-14	SI	SI	Art. 97, comma 2-bis
oltre 15	SI	SI	Art. 97, comma 2

Dal 17 luglio 2020, fino al 31 dicembre 2021  
**SI**

Vuoi maggiori informazioni? Contattaci allo 0541 628200

**AC Appalti & Contratti**  
Direttore Avv. Alessandro Massari

Login nome utente password  ricorda Password dimenticata **ENTRA**

ABBONATI A [appallicontratti.it](http://appallicontratti.it)

HOME CODICE DEI CONTRATTI CHANNEL MASSIMARIO GIURISPRUDENZA

**Software per il calcolo delle offerte anomale dopo il D.L. 32/2019**  
di  
D. Capotorto e S. Bardelloni

<https://www.maggiolieditore.it>

**AC Appalti & Contratti** **AC Imprese**

**SOFTWARE PER IL CALCOLO DELLE OFFERTE ANOMALE NEGLI APPALTI**  
dopo il D.L. 32/2019 (Decreto sblocca-cantieri)

Il pacchetto include gli eventuali aggiornamenti gratuiti fino al 30 maggio 2020

di Dario Capotorto e Samuel Bardelloni  
Con prefazione di Alessandro Massari

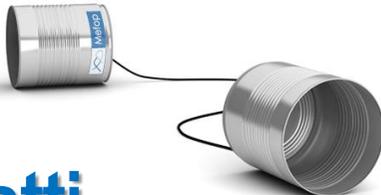
MAGGIOLI EDITORE

## La garanzia provvisoria

- Il comma 4 dell'art. 1 prevede inoltre che la S.A. non richieda la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del codice, **salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura,**
- ricorrano particolari esigenze che giustificano tale richiesta, da motivare nell'avviso di gara o in altro atto equivalente.
- Nondimeno, qualora sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo **ammontare è comunque dimezzato** rispetto a quello originariamente previsto dal medesimo art. 93 (**pari al 2% del valore contrattuale**).

## La rotazione

- Durante il nuovo regime derogatorio, il principio di rotazione fa sì che, in caso di contratti rientranti nel medesimo settore di quello precedente, **l'invito/affidamento al contraente uscente conservi carattere eccezionale e richieda un onere motivazionale più stringente.**
- La nuova disciplina ricalca quanto già previsto dall'art. 36 (co. 2, lett. c), con l'eccezione di osservare nella rotazione la diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.
- Secondo l'ANAC, la previsione desta qualche perplessità, perché omette di precisare su quale base, regionale, provinciale o altro, vada considerata tale diversa dislocazione territoriale.



## Contratti sopra soglia

## Regime transitorio sopra soglia

**Art. 2, co. 1 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia**

- Si applicano le procedure di affidamento e **la disciplina dell'esecuzione del contratto** di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato **entro il 31 dicembre 2021**.
- L'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene **entro il termine di 6 mesi** dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.



Mefop

21

## Responsabilità erariale e risoluzione per tardività dell'esecuzione

- a) Il mancato rispetto del termine dei 6 mesi;
- b) la mancata tempestiva stipulazione del contratto (entro e non oltre 60 gg. dalla aggiudicazione efficace – cfr. nuovo art. 32 co. 8);
- c) **il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso;**

**possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale.**

**Non costituisce giustificazione adeguata la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata inibita la stipula del contratto.**

Qualora le lett. a), b) o c) siano imputabili all'O.E., costituiscono:

- causa di esclusione dell'operatore dalla procedura;
- **causa di risoluzione del contratto per inadempimento, che viene dichiarata dalla S.A. senza indugio e opera di diritto.**



Mefop

22

## Nuovo art. 32, co. 8 del codice

Diventa efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela (...), la stipulazione del contratto (...) **deve avere luogo** entro i successivi 60 giorni (...).

La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della S.A. e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della **responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto**.

Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai co. 9 (*stand still*) e 11 (*divieto di stipula per 20 gg. dalla notifica della domanda cautelare, salvo ordinanza TAR*), la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto.

Le S.A. hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.



23

## Art. 21 (Responsabilità erariale)

- La responsabilità erariale, per i fatti commessi dal 17 luglio 2020 e fino al **31 dicembre 2021**, è limitata al solo profilo del dolo (*e non anche della colpa grave come in passato*).
- Ai fini della responsabilità erariale, la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso (*c.d. probatio diabolica*).
- Tale limitazione non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del pubblico funzionario, che pertanto potrà essere sanzionato oltre che per dolo, anche per colpa grave nonché (*secondo taluni magistrati contabili*) per colpa lieve.

**È dunque più rischioso il non fare (omissioni e inerzie), piuttosto che il fare.**



24

## Obiettivi della riforma

- Superare la c.d. **paura della firma** e la conseguente **amministrazione difensiva** che impedirebbe la realizzazione dei lavori pubblici.
- **Se una mala gestione avviene per omissione, allora si incorre in responsabilità per colpa grave/lieve, se, invece, avviene per un'attività commissiva non si è più responsabili, salvo il dolo.**
- **Il legislatore ha ritenuto che sia meglio garantire l'immunità a chi sbaglia invece di promuovere la buona amministrazione.**
- Dubbi di costituzionalità per contrasto con l'art. 28 Cost. «I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti»



Mefop

25

## Nuovo art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio)

«1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione **[di norme di legge o di regolamento]** di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge (decreti e ordinanze di necessità n.d.r.) e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.»



Mefop

26

## Le azioni di responsabilità



Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili  
Ordinanza 4 ottobre 2019 n. 24859

L'azione di responsabilità per danno erariale e quella con la quale le P.A. interessate possono promuovere le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità contro i propri dipendenti sono reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali:

- la I<sup>a</sup> è volta alla tutela dell'interesse pubblico, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse pubbliche (*funzione sanzionatoria*);
- la II<sup>a</sup> è finalizzata al pieno ristoro del danno, a protezione dell'interesse della singola P.A. attrice (*funzione riparatoria e compensativa*)



27

## Responsabilità patrimoniale e civile

- La materia degli appalti pubblici può integrare non solo ipotesi di danni diretti all'erario, ma anche casi di danno indiretto, procurato a soggetti terzi nei cui confronti la S.A. sia tenuta al risarcimento in virtù di una sentenza o anche da riconoscimento extragiudiziale del danno ex art. 2043 c.c.
- In questo caso il dipendente/RUP potrebbe essere chiamato direttamente in causa dal danneggiato ed anzi il danneggiato potrebbe optare per la chiamata in causa del solo dipendente.
- Si tratta di una possibilità poco frequente, ma che si vuole evidenziare al fine di far emergere che l'imputabilità derivante da fatto dannoso ai sensi dell'art. 2043 del c.c. continua pienamente a sussistere per i pubblici dipendenti che nella loro attività arrechino danni a terzi.



28

## Art. 2, co. 2 e 3, d.l. semplificazioni

Per lavori, servizi e forniture, le S.A. procedono mediante:

**Procedura aperta o ristretta**, con i termini ridotti dell'art. 8, co. 1, lett. c) del d.l. medesimo (*procedure ordinarie c.d. accelerate*)

**Procedura competitiva con negoziazione** (previa motivazione dei presupposti di legge) e **dialogo competitivo**, con i termini ridotti di cui sopra.

**Procedura negoziata senza bando ex art. 63 del codice**, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto del criterio di rotazione e nella misura strettamente necessaria, quando per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.

### Art. 36, co. 6

Prevede l'invito ad almeno 5 O.E. se sussistono in tale numero soggetti idonei.



29

## Art. 2, co. 4, d.l. semplificazioni

Per l'affidamento:

- delle attività di esecuzione di **lavori, servizi e forniture, nonché servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione;**
- degli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere il comparto edile, anche operanti sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.

E per l'esecuzione dei relativi contratti

**le S.A. operano in deroga a ogni**

**disposizione di legge diversa da quella penale fatto salvo il rispetto:**



30

## Disciplina inderogabile

Delle disposizioni del **codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione**, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 *(come novellato dal decreto in commento)*

Dei **vincoli inderogabili** derivanti dall'appartenenza all'UE, ivi inclusi quelli derivanti dalle **direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE** *(curiosamente manca l'esplicito riferimento alla direttiva 2014/23/UE sulle concessioni)*

Dei **principi** di cui agli articoli 30, 34 e 42 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Delle **disposizioni in materia di subappalto**



31

**Si assiste sostanzialmente ad una sospensione del Codice in favore di una applicazione diretta delle direttive UE almeno laddove formulate in termini inderogabili.**

**Si tratta quindi di uno snellimento a metà che tradisce lo spirito stesso del decreto**



32



## Disposizioni in materia di subappalto



Mefop

33

## Art. 105 - Subappalto

Fino al 31 dicembre 2020

... e non 2021 !

- Resta sospeso l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori (art. 105, co. 6), con le conseguenti verifiche dei subappaltatori indicati (art. 80 e art. 1, co. 18, D.L.);
- la quota massima subappaltabile è fissata fino al 40% dell'importo complessivo del contratto (art. 1, co. 18, D.L.);



Mefop

34

## Art. 105 - Subappalto

- Per le categorie SIOS vige il divieto di subappalto oltre il 30% dell'importo delle opere (art. 105, co. 5)
- divieto di affidare il subappalto ad altro O.E. concorrente alla medesima gara (art. 105, co. 4, lett. a)
- pagamento diretto del subappaltatore (art. 105, co. 13)
  - per micro o piccole imprese;
  - per inadempimento dell'appaltatore;
  - a richiesta del subappaltatore se la natura del contratto lo consente.



35

## Subappalto



### Corte di giustizia UE sentenza 26 settembre 2019 in C-63/2018

“La direttiva 2014/24/UE deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella italiana, che limita al 30% la parte dell'appalto che l'offerente è autorizzato a subappaltare a terzi”.



### Consiglio di Stato, Sez. VI sentenza 29 luglio 2020, n. 4832

“Conformemente alla Corte di giustizia, deve ritenersi che la direttiva in materia di appalti deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale – l'art. 118 co. 4, d.lgs. n. 163/2006 (ora art. 105 del d.lgs. n. 50/2016) – che limita al 30% la parte dell'appalto che l'O.E. è autorizzato a subappaltare e al 20% la possibilità di ribassare i prezzi applicabili al subappalto rispetto ai prezzi risultanti dall'aggiudicazione; di conseguenza, non è applicabile a una gara d'appalto, in quanto contraria al diritto europeo, la disciplina di cui all'art. 118 cit., non potendosi disporre l'esclusione di una ditta che ha previsto che le prestazioni subappaltate vengono retribuite con prezzi ribassati di oltre il 20% (nella specie del 29,9%)”.



36

## Subappalto

Udienza di merito  
dell'appello in CdS  
17 dicembre p.v.



**TAR Lazio - Roma, Sez. I**  
**Sentenza 24 aprile 2020, n. 4183**

“Pur avendo censurato il limite al subappalto previsto dal diritto interno nella soglia del 30% dei lavori, non esclude la compatibilità con il diritto dell'UE di limiti superiori (...). Pertanto non può ritenersi contrastante con il diritto EU l'attuale limite pari al 40% delle opere”.



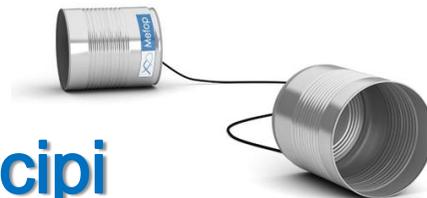
**delibera n. 704 del 4 agosto 2020**

«I principi espressi dalla Corte di giustizia nella sentenza del 26 settembre 2019 (causa C-63/18) non comportano la disapplicazione dei limiti in materia di subappalto previsti dal codice per la categoria di opere superspecialistiche» c.d. SIOS.



Mefop

37



**Principi**  
**di cui agli artt. 30, 34 e**  
**42 del codice**



Mefop

38

## Art. 30. (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)

- Economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
- Divieto di favorire o svantaggiare indebitamente taluni O.E.;
- Rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro;
- Applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- I criteri di partecipazione non possono escludere le MPMI;
- Applicazione residuale della legge n. 241/90 e del codice civile.

## Art. 30. (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)

- Resta ferma la disciplina in materia di DURC, di intervento sostitutivo e applicazione della ritenuta dello 0,50% sul certificato di pagamento.

### Art. 8, co. 10, d.l. semplificazioni

In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto, è richiesto di produrre DURC, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, **non si applicano le disposizioni dell'art. 103, co. 2, del d.l. n. 18/2020 (c.d. cura Italia), relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei DURC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.**

## DURC

### INPS, messaggio 10 agosto 2020 n. 3089

- La proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020 non produce effetti sulla validità prorogata *ope legis* dei DOL con scadenza compresa tra il 31/1/2020 e il 31/7/2020, per i quali è confermato che la stessa resta fissata al 29 ottobre 2020.
- Tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto tale DOL, ovvero i richiedenti ai quali è stata comunicata la formazione del medesimo DOL, dovranno ritenerlo valido fino al 29 ottobre 2020 senza procedere ad una nuova interrogazione.
- Tuttavia, a norma del **citato art. 8, co. 10**, i DOL la cui efficacia risulti prorogata fino al 29 ottobre p.v., **non potranno essere considerati validi anche ai fini delle verifiche di gara e di stipulazione del contratto**, e (benché efficaci per altri scopi) dovranno comunque essere richiesti ex novo sullo sportello unico previdenziale.
  - In tal caso, sarà emesso un DOL, ove l'esito dell'istruttoria si concluda con l'attestazione di regolarità indipendentemente o meno dalla presenza di un DOL con validità prorogata.
  - Sarà emesso, invece, un Documento Verifica di regolarità contributiva, ove l'istruttoria si concluda con l'esito di irregolarità pur in presenza di un DOL con validità prorogata.



Mefop

41

## Verifiche fiscali per pagamenti > 5.000€

### FAQ dell'Agente delle Entrate

- A seguito dell'emergenza da COVID-19, **l'art. 99 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. decreto agosto)** ha differito fino al **15 ottobre 2020** il termine "finale" di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione.
- Nel **periodo di sospensione (8 marzo – 15 ottobre 2020)** le P.A. non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati all'agente della riscossione (ex art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973).
- Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell'inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l'agente della riscossione non ha ancora notificato l'atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.



Mefop

42

## Il nuovo DURC di congruità

### Art. 8, co. 10-bis, d.l. semplificazioni

Al Documento unico di regolarità contributiva (DURC) è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. *(ovvero entro il 14 novembre 2020)*

Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo precedente.



Mefop

43

## Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)

- Le S.A. contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali (...) attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei **criteri ambientali minimi (CAM)** adottati con D.M. del M.A.T.T.M.
- I CAM e i criteri premianti sono tenuti in considerazione anche ai fini del criterio dell'OEPV.
- Per interventi di ristrutturazione, inclusa demolizione e ricostruzione, i CAM sono considerati, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare.
- L'obbligo si applica per gli affidamenti di qualunque importo.

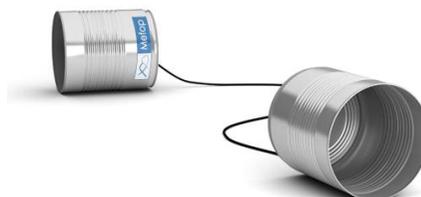


Mefop

44

## Art. 42. (Conflitto di interesse)

- Le S.A. prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, **prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse** nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli O.E.
- Il personale che versa nelle ipotesi di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione alla S.A. e ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione.
- **Tale disciplina si applica anche nella fase di esecuzione dei contratti.**



**Vincoli inderogabili derivanti  
dalle direttive UE  
2014/24/UE e 2014/25/UE  
(... e 2014/23/UE)**

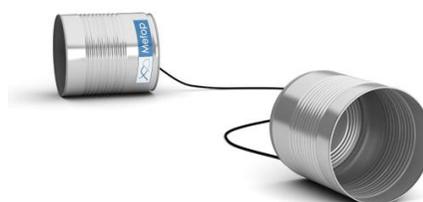
## Vincoli inderogabili UE

- **Regole generali contenute nel Trattato sull'UE, nel Trattato sul funzionamento dell'UE e nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE.**
- **Disposizioni delle direttive laddove contengono norme formulate in termini inderogabili.**

I Trattati producono effetti direttamente nei confronti di persone fisiche e giuridiche, le quali possono agire dinanzi al proprio giudice nazionale per richiedere la tutela dei diritti e per l'adempimento degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione.

Le norme UE sono entrate a far parte del nostro ordinamento con un grado di maggior forza rispetto alle norme di legge ordinaria, la quale non potrebbe derogare a una norma contenuta in un regolamento o in una direttiva comunitaria, pena la sua incostituzionalità attraverso "il parametro interposto" dell'art. 117 Cost.

Le norme comunitarie trovano l'unico limite nei principi costituzionali.



## Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

## Art. 3

### Verifiche antimafia e protocolli di legalità

- Fino al **31 dicembre 2021**, per le verifiche riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti si procede mediante il rilascio dell'**informativa liberatoria provvisoria** immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ("**BDNA**"), anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto non censito, a condizione che non emergano nei confronti dello stesso determinate situazioni ostative.
- L'**informativa consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva**, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro **60 giorni**.



Mefop

49

## Art. 3, co. 7, novella il d.lgs. 159/2011

### Art. 83 bis - Protocolli di legalità

1. Il Ministero dell'interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I **protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale** nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali **e con le organizzazioni sindacali**, e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. **I protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.**

2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art. 1, co. 52 ss., della L. 6 novembre 2012, n. 190, nonché **l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori** istituita dall'art. 30 del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, conv. dalla l. 15 dicembre 2016, n. 229 (*c.d. White list*), **equivale al rilascio dell'informazione antimafia.**

**3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.**



Mefop

50

## Le nuove «white list»

Attività, di qualsiasi valore, elencate all'art. 1, co. 53, della legge anticorruzione (L. 190/2012), come modificate dall'art. 4-bis, co. 1, lett. b), del d.l. 8 aprile 2020, 23 (c.d. decreto liquidità), convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 402:

- [a) ~~trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;~~
- [b) ~~trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;~~
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri;
- i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
- i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
- i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.



Mefop

51

## RUP - Art. 2, co. 5, del d.l. semplificazioni

Per ogni procedura di appalto è nominato un RUP che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.

### Che valore dare alle seguenti fonti attuative?

- **Linee guida ANAC n. 3 – Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni** (natura vincolante) Delibera n. 1096 del 26/10/2016, aggiornata con Delibera n. 1007 dell'11/10/2017;
- **D.M. 7 MARZO 2018 N. 49 - "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"**



Mefop

52

## Art. 2, co. 6, del d.l. semplificazioni

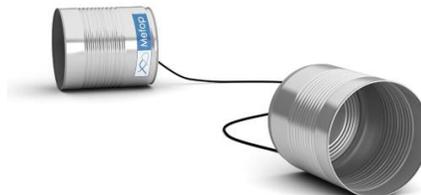
- Gli atti adottati per gli affidamenti sopra soglia dalle S.A. sono pubblicati e aggiornati sui rispettivi siti istituzionali, nella sezione «**Amministrazione trasparente**» e sono soggetti alla disciplina di cui al d.lgs.14 marzo 2013, n. 33 (*accesso civico*).
- Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto d.lgs. n. 33/2013, **sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'art. 29, co. 1, del codice.**

## Amministrazione Trasparente

In particolare, occorre pubblicare tutti gli atti relativi a:

- programmazione di lavori, opere, servizi e forniture;
- procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere; (*ivi compresi i verbali di gara secondo l'Ad. Plen. n. 12 del 2/7/2020*)
- concorsi di progettazione e di idee;
- concessioni;
- composizione della commissione giudicatrice e curricula;
- resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal d.lgs.14 marzo 2013, n. 33.

Gli atti recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. I termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente.



## Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

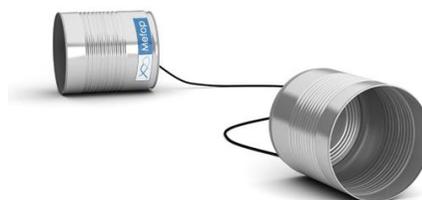
### Art. 8, del d.l. semplificazioni

Per le gare in corso alla data del **17 luglio 2020** e per quelle indette fino al **31 dicembre 2021**:

- 1) è sempre autorizzata consegna in via d'urgenza;
- 2) l'obbligo di sopralluogo è possibile solo ove sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;
- 3) in relazione alle procedure ordinarie, si applica la riduzione dei termini per ragioni di urgenza, senza necessità di motivazione alcuna;

## Art. 8, co. da 1 a 3, del d.l. semplificazioni

- 4) le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione già adottati, a condizione che vengano aggiornati entro 30 giorni. **In fase di conversione, è stato precisato che tale termine decorre dal 15 settembre 2020;**
- 5) per le procedure per le quali sia scaduto il termine per la presentazione delle offerte entro il **22 febbraio 2020**, si deve aggiudicare entro **31 dicembre 2020**;
- 6) per gli **accordi quadro** efficaci al **17 luglio 2020**, le S.A. provvedono, nei limiti delle risorse disponibili, entro il **31 dicembre 2020**, all'aggiudicazione e all'esecuzione dei contratti applicativi.



## Modifiche più significative al codice dei contratti pubblici

## Art. 8, co. 5, del d.l. semplificazioni

- 1) Nuovo art. 30, co. 8 (coinvolgimento degli enti del terzo settore);
- 2) Nuovo art. 36 co. 1 e 2 (obbligo di prevedere le clausole sociali nel sotto soglia e facoltà di non pubblicare l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di importo < 40.000 €);
- 3) Nuovo art. 38 (Qualificazione delle S.A.);
- 4) Nuovo art. 48, co. 7 (indicazione a cascata del consorzio designato);
- 5) Nuovo art. 80, co. 4 (possibilità di escludere l'O.E. se la S.A. è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato al pagamento di tasse, imposte e contributi previdenziali **non** definitivamente accertati, fatta salva l'estinzione o la rateizzazione del debito prima della presentazione dell'offerta);



Mefop

59



## Proroghe al decreto «sblocca cantieri»



Mefop

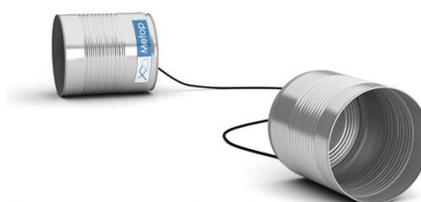
60

## Proroghe sino al 31 dicembre 2021

- 1) della sospensione del divieto di appalto integrato;
- 2) della sospensione dell'obbligo di scegliere la commissione aggiudicatrice tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC;
- 3) della possibilità di inversione procedimentale anche per i settori ordinari (*apertura offerte anticipata e verifica requisiti del solo aggiudicatario*);



61



**Anticipazione del  
corrispettivo per  
lavori, servizi e forniture**



62

## Art. 35, co. 18, del codice

«Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, **consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, co. 8, del presente codice**, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale. (...)»

**Art. 207 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77**

Fino al **30 giugno 2021**, l'importo dell'anticipazione può essere incrementato fino al 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziato per ogni singolo intervento a disposizione della S.A.



63

## Circolare MIT 11 agosto 2020, n. 112

L'ambito di applicazione della misura temporanea deve intendersi esteso (...) più generalmente a tutti i contratti in corso di esecuzione,

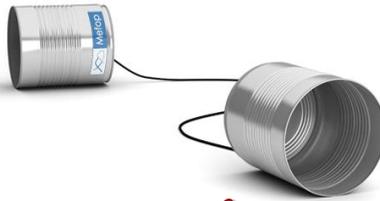
anche stipulati all'esito di procedura selettiva svolta sulla base di normativa anteriore o comunque diversa da quella del codice,

indipendentemente dal fatto che gli appaltatori abbiano o meno già percepito una anticipazione sulla base di disposizioni di legge. (...)

**Inoltre, va ritenuta l'applicabilità in via generale della previsione in esame anche agli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie.**



64



Mefop  
wefop

*Grazie per  
l'attenzione!*

**Avv. Samuel Bardelloni**  
[samuelbardelloni@vintieassociati.com](mailto:samuelbardelloni@vintieassociati.com)

VINTI & ASSOCIATI  
AVVOCATI